

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

		P	A
Luca	Zaia		
Marino	Zorzato		
Renato	Chisso		
Roberto	Ciambetti		
Luca	Coletto		
Maurizio	Conte		
Marialuisa	Coppola		
Elena	Donazzan		
Marino	Finozzi		
Massimo	Giorgetti		
Franco	Manzato		
Remo	Sernagiotto		
Daniele	Stival		

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 842 del 15/5/2012

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/Cr del 13.12.2011).”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approvano alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e si approva il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante anche dalle altre modifiche apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), e in particolare le relative - Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Le NTA, all'art. 4, prevedono che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, modifiche o adeguamenti delle “Norme Tecniche di Attuazione” possono essere apportati dagli uffici regionali competenti, di propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati, in relazione ad effettive necessità emergenti o al variare delle condizioni di riferimento, e sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta regionale inoltre ha il compito di modificare, con propria deliberazione, le disposizioni del Piano in funzione delle variazioni della normativa nazionale.

Il testo del PTA approvato nel 2009 è frutto di un lungo e documentato confronto pubblico, avviato dalla Giunta regionale fin dalla prima stesura del PTA e proseguito dopo la sua adozione nel 2004, tra la Regione, gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati dall'applicazione delle disposizioni.

Ciononostante, durante i primi due anni di attuazione del Piano approvato sono emerse, dal confronto con vari soggetti che si sono trovati ad applicare nella pratica le disposizioni del Piano stesso, alcune esigenze di chiarimento dei suoi contenuti. Molte di queste esigenze hanno trovato puntuale risposta nella DGR n. 80 del 27/1/2011 “Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque”. Altre nelle modifiche del PTA relative all'art. 32, e agli artt. 11 e 40, deliberate dalla Giunta Regionale - previo parere della 7^o commissione consiliare - con DGR n. 145 del 15/2/2011 e con DGR n. 1580 del 4/10/2011.

Tuttavia, per alcuni aspetti, sono state recentemente richieste ulteriori precisazioni, che rendano il dispositivo delle NTA maggiormente efficace e applicabile omogeneamente sul territorio regionale. Per altri aspetti, in particolare, è stata evidenziata la necessità di una più precisa definizione degli obblighi a cui sono soggette le aziende, ad esempio in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

E' pertanto necessario precisare alcuni criteri da adottare, proponendoli come modifiche delle NTA affinché assumano carattere normativo, senza peraltro pregiudicare la possibilità di raggiungimento degli obiettivi ambientali, stabiliti dalla Direttiva 2000/60 e dal D.Lgs 152/2006, entro il 2015.

In particolare, in ragione di alcune difficoltà emerse dall'applicazione pratica di talune disposizioni del Piano che comportano la necessità di adeguamenti impiantistici, con conseguente dimostrata insostenibilità economica, è emersa l'esigenza di modificare alcune disposizioni del PTA.

Inoltre, l'entrata in vigore di nuovi decreti a livello nazionale che modificano i criteri di classificazione delle acque, sia per quanto riguarda il loro stato ambientale che la qualità per specifica destinazione, rende necessaria l'aggiornamento dei relativi articoli delle NTA in recepimento delle nuove normative nazionali. Le principali novità hanno riguardato la classificazione dello stato ecologico ed ambientale delle acque, la designazione e il monitoraggio delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua da destinare al consumo umano, il monitoraggio e la classificazione delle acque destinate alla balneazione.

Infine, si coglie l'occasione per correggere alcune sviste ed errori materiali occorsi nella stesura del Piano approvato.

Tali modifiche ed aggiornamenti sono stati proposti con DGR n. 141/CR in data 13 dicembre 2011 alla 7° Commissione consiliare la quale, su tale proposta, ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole, con modifiche, n. 210, prot. 7594 del 20/04/2012.

Le integrazioni e modifiche rispetto alle quali la Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole derivano dalle proposte riassunte nel documento di raffronto di cui all'**Allegato A**, dalle proposte di modifica d'ufficio di cui all'**Allegato B**, e alle ulteriori modifiche e integrazioni in sede di Commissione consiliare come risulta dal verbale della settima commissione consiliare, **Allegato C**. I sopra citati allegati fanno parte integrante della presente deliberazione.

In relazione ad una richiesta di chiarimenti pervenuta per le vie brevi da parte della Provincia di Padova successivamente all'esame delle modifiche al PTA dal parte della 7° commissione consiliare (email del 16/04/2012), in relazione al comma 3, lettera e) dell'articolo 39 delle Norme Tecniche del PTA e al corrispondente capitolo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n 80/2011) è necessario precisare che l'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nei casi di cui al suddetto comma 3 lettera e) non è riferito specificamente solo ai casi in cui si effettua la vendita del carburante, ma è riferito a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante. Ciò in quanto è l'attività di distribuzione del carburante, e non tanto l'attività di vendita dello stesso, a generare rischio di dilavamento in caso di pioggia.

Con l'occasione si ritiene infine opportuno, al fine di facilitare la loro consultazione, predisporre ed approvare un testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che comprende le modifiche approvate con DGR n. 145 del 15/2/2011 e con DGR n. 1580 del 4/10/2011, nonché le modifiche proposte con la presente deliberazione; questo testo coordinato è contenuto in **Allegato D**, che è parte integrante della presente deliberazione.

Corre l'obbligo di evidenziare come questo provvedimento si inserisca appieno all'interno dell'attività di semplificazione amministrativa avviata con la DGR 1599 dell'11/10/2011. Infatti le proposte di modifica oggetto del presente atto derivano da un proficuo e continuo confronto con i vari portatori di interessi, sia pubblici che privati e, in larga parte, sono tese a chiarire le procedure di autorizzazione e le condizioni di applicazione delle norme, semplificando e riducendo così l'attività amministrativa, il tutto evidentemente senza che venga compromessa l'efficacia del PTA e l'azione di tutela ambientale della pubblica amministrazione nel suo complesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;
VISTO il Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, in particolare l'art. 4, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione;
VISTA la DGR n. 145 del 15/2/2011;
VISTA la DGR n. 1580 del 4/10/2011;
VISTA la DGR n. 141/CR del 13/12/2011;
VISTO il parere favorevole, con modifiche, espresso dalla 7° Commissione consiliare alla Giunta Regionale, n. 210, prot. 7594 del 20/04/2012;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il documento di cui all'**Allegato A**, contenente il raffronto tra alcune delle norme del Piano approvato il 5/11/2009 e le modifiche proposte alla 7^ Commissione consiliare; le proposte di modifica d'ufficio di cui all'**Allegato B** e le ulteriori modifiche e integrazioni presentate in sede di Commissione come risulta dal verbale della stessa, **Allegato C**, allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, contenuto in **Allegato D**, parte integrante della presente deliberazione, predisposto dagli uffici della Direzione regionale Geologia e Georisorse sulla base dei documenti **Allegato A**, **Allegato B** e **Allegato C**;
3. di precisare che il comma 3, lettera e) dell'articolo 39 delle Norme Tecniche del PTA e il corrispondente capitolo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n 80/2011) si applicano a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante, e non solo ai casi in cui la distribuzione comporta la vendita dello stesso, per le motivazioni riportate in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione;
6. Di incaricare la Direzione geologia e georisorse dell'attuazione del presente atto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia

Servizio Tutela Acque
Dirigente dott. Corrado Soccorso

Servizio Idrico Integrato
Ing. Fabio Strazzabosco